



# COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

## DELIBERAZIONE n. 4 del 28/01/2015

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MANERBIO E CIGOLE.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di gennaio, con inizio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ALGHISI SAMUELE	X		GOTTANI ROBERTO	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA	X		LORENZI DAVID	X	
BONINSEGNA MASSIMO		X	MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
CASARO FERRUCCIO	X		OLIVETTI MARCO		X
CAVALLINI CRISTINA	X		PAZZINI MARA	X	
COLUCCI GLORIA		X	UNGARO LUIGI	X	
FORNARI MARICA		X	VIVIANI PIERFAUSTO		X
GAMBA ALBERTO	X		ZUCCHI ALBERTO	X	
GOGNA CLAUDIO	X				

Presenti 12

Assenti 5

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONIO PETRINA il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al numero 4 dell'ordine del giorno.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: PRETI GIANDOMENICO, TOMASONI OMAR, MASINI PAOLA.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- tra le misure contenute nel c.d. decreto "salva-Italia", tese a razionalizzare la spesa pubblica, il Governo ha introdotto una forma di accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica, ritenendo che tale previsione possa eliminare taluni costi inutili, connessi alla frammentazione tra i piccoli Comuni della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- l'art.23, comma 4, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n.214/2011, all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici";
- l'art. 23, comma 5, della medesima disposizione di cui al precedente capoverso, ne prevedeva l'applicazione a partire dal 31/03/2012;
- l'articolo 29, comma 11-ter del D.L. 29.12.2011, n.216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n.14, ha posticipato il termine sopra indicato al 31 marzo 2013;
- l'articolo 7, comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n.52, convertito in Legge 6 luglio 2012 n.94, ha stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, tramite il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010 n.207;
- l'articolo 1 del D.L. 6 luglio n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- l'art. 5 ter del D.L. 43/13 convertito in L. 71/13 ha differito il termine al 31.12.13;
- l'art. 3, comma 1 bis del D.L. 150/13 convertito in L. 15/14, ha differito il termine al 30.06.14;
- l'obbligo inizialmente posto per i Comuni con meno di 5000 abitanti, è stato esteso, con l'art. 9, comma 4 del D.L. 66/14 convertito in L. 89/14, a tutti i comuni non capoluogo di Provincia;
- l'art. 23 ter del D.L. 90/14 convertito in L. 114/14, ha ulteriormente differito il termine al 01.01.15 per l'acquisto di beni e servizi ed al 01.07.15 per l'affidamento dei lavori;

CONSIDERATO che i Comuni di Manerbio e Cigole hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante convenzione, le funzioni, i compiti e le attività della Centrale Unificata di Committenza, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività;

APPURATA la necessità di definire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

RITENUTO OPPORTUNO proporre la stipulazione di una convenzione per l'istituzione della Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Manerbio e il Comune di Cigole, a seguito di incontri informali avuti tra i Sindaci dei Comuni indicati;

VISTO lo schema di convenzione composto da n. 17 articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nella quale viene prevista la delega per lo svolgimento delle funzioni inerenti la Centrale Unica di Committenza al Comune di Manerbio, e ritenuto di procedere all'approvazione;

VISTI in particolare;

- gli artt. 30 e 32 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 33 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

- le Leggi 23 giugno 2014 n.89 e 11 agosto 2014 n.114;

SENTITI gli interventi dei presenti, come riassunti di seguito:

“Illustra il punto all’o.d.g. l’Assessore Preti, sottolineando l’opportunità prevista dalla legge, per poter fare le gare, di costituire una Centrale Unica di Committenza, in servizio associato con il Comune di Cigole e con la allegata convenzione della durata di 1 anno, rinnovabile.

Il Sindaco ricorda le trattative con altri Enti, che sono sfociate nell’odierna e limitata convenzione annuale, in fase sperimentale, essendo presente il timore, fra i piccoli Enti, di essere “fagocitati” dagli Enti di maggiori dimensioni. Questo è oggi il risultato della trattativa con il Comune di Cigole, che risponde al convenzionamento minimo richiesto dalla legge, di due Enti. Non nasconde che occorre nella fase sperimentale non sovraccaricare gli uffici, e assicura che la convenzione è comunque aperta ad altre adesioni.”

Gli interventi integrali dei Consiglieri risultano nella registrazione audio della seduta, depositata agli atti della Segreteria.

**RICHIAMATI:**

- l’art. 30 D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESENTI in aula n. 12, assenti n. 5 (Boninsegna, Colucci, Fornari, Olivetti, Viviani) componenti del Consiglio Comunale;

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge;

TUTTO ciò premesso;

### **DELIBERA**

- 1) DI istituire tra i Comuni di Manerbio e Cigole la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo lo schema di convenzione composto da n. 17 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) DI individuare nel Comune di Manerbio l’Ente capofila della Convenzione;
- 3) DI autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune l’allegata convenzione;
- 4) DI dichiarare, con separata votazione, che sortisce il seguente esito: voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge, la immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell’art.134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

## Proposta di Delibera del Consiglio Comunale

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MANERBIO E CIGOLE.**

### PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

favorevole sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 22/01/2015

La Responsabile di Area  
Arch. Maria Vittoria Tisi



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dott. Samuele Alghisi



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Petrina

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 06 FEB. 2015 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Petrina



---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Petrina





COMUNE DI MANERBIO  
Provincia di Brescia

# Allegato delibera C.C. n. 4 del 28/01/2015

- Schema di convenzione Centrale Unificata  
di Committenza

Il Segretario Generale  
Dott. Antonio Petrina



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA  
DELLA CENTRALE UNIFICATA DI COMMITTENZA**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_

**T R A**

- il Comune di Manerbio, con sede legale in Piazza Battisti, 1, rappresentato dal Sig. Samuele Alghisi, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00303410179, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- il Comune di Cigole, con sede legale in Via Roma, 19, rappresentato dal Sig. Marco Scartapacchio, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00760060178, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

si conviene e si stipula quanto segue

**P R E M E S S O   C H E**

- tra le misure contenute nel c.d. decreto "salva-Italia", tese a razionalizzare la spesa pubblica, il Governo ha introdotto una forma di accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica, ritenendo che tale previsione possa eliminare taluni costi inutili connessi alla frammentazione tra i piccoli Comuni della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- l'art.23 del, comma 4, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n.214/2011, all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici";
- l'art. 23, comma 5, della medesima disposizione di cui al precedente capoverso, ne prevedeva l'applicazione a partire dal 31/3/2012;
- l'articolo 29 comma 11-ter del D.L. 29.12.2011, n.216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n.14, ha posticipato il termine sopra indicato al 31 marzo 2013;
- l'articolo 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n.52, convertito in Legge 6 luglio 2012 n.94, ha stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, tramite il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010 n.207;
- l'articolo 1 del D.L. 6 luglio n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- l'art. 5 ter del D.L. 43/13 conv. in L. 71/13 ha differito il termine al 31.12.13
- l'art. 3 comma 1 bis del D.L. 150/13 conv. in L. 15/14, ha differito il termine al 30.06.14; l'obbligo inizialmente posto per i Comuni con meno di 5000 abitanti, è stato esteso, con l'art. 9 comma 4 del D.L. 66/14 conv. in L. 89/14, a tutti i comuni non capoluogo di Provincia;
- l'art. 23 ter del D.L. 90/14 conv. in L. 114/14, ha ulteriormente differito il termine al 01.01.15 per l'acquisto di beni e servizi ed al 01.07.15 per l'affidamento dei lavori;

- i citati Comuni hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante convenzione, le funzioni, i compiti e le attività della Centrale Unificata di Committenza, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività;
- con la convenzione le parti che la sottoscrivono intendono definire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

#### Art. 1

#### Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, ha per oggetto la gestione in forma associata dei compiti e delle attività connesse in materia di gare per l'affidamento dei lavori e per le acquisizioni di beni o servizi di competenza dei Comuni convenzionati.
2. La gestione associata di cui al precedente comma ha le seguenti finalità:
  - a) garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;
  - b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;
  - c) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure;
  - d) ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento del servizio, fermo restando lo standard attuale di prestazioni;
  - e) utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali, dei Comuni destinate allo svolgimento del servizio con criterio di proporzionalità tra quelle a disposizione e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni delle attività.
3. Per tali fini viene costituito un ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali (Centrale Unificata di Committenza).

#### Art. 2

#### Attività della Centrale Unificata di Committenza

1. La Centrale Unificata di Committenza (di seguito nella convenzione denominata "C.U.C.") gestisce le procedure aperte e ristrette sotto e sopra soglia U.E., le procedure negoziate, il sistema dell'economia e gli affidamenti diretti, per l'affidamento dei lavori pubblici e le acquisizioni di beni e servizi per i Comuni convenzionati.
2. La C.U.C. gestisce operativamente i seguenti procedimenti:
  - a) supporto per la stesura della documentazione amministrativa propedeutica (schema di contratto, procedura di gara per la scelta del contraente e criterio di aggiudicazione, determinazione a contrarre),
  - b) redazione, sottoscrizione ed approvazione del bando e disciplinare di gara oppure della lettera di invito (nel caso di gara informale e di procedura ristretta), garantendo la conformità a legge delle norme in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse,
  - c) protocolla tutti gli atti di gara;
  - d) procedimento di gara (pubblicità bando, comunicazioni ai concorrenti, svolgimento e verbalizzazione delle sedute di gara, verifica della congruità dell'offerta; svolgimenti sopralluoghi se previsti; risposta ai quesiti, nomina della commissione giudicatrice nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa);
  - e) verifica del possesso dei requisiti di capacità sia a campione che del primo e secondo classificati, nel caso di procedure aperte e ristrette; verifica dei requisiti morali e di capacità dell'aggiudicatario provvisorio per qualsiasi procedura;

- f) trasmissione al Comune interessato delle risultanze di gara per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
  - g) acquisisce i documenti necessari per la stipulazione del contratto e ne controlla la correttezza, inviandoli, successivamente, all'ente aderente tenuto alla stipulazione;
  - h) supporto nella stipulazione del contratto
  - i) pubblicità post affidamento
  - j) supporto tecnico alla gestione dei precontenziosi e/o alla risoluzione di controversie con le imprese.
3. Rimangono in capo ai Comuni le attività relative:
- per i lavori: alla predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, studio e progettazione dei lavori
  - per le forniture e i servizi: alla definizione del piano dei fabbisogni di beni e servizi, definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare
  - all'approvazione della determinazione a contrarre
  - all'aggiudicazione definitiva
  - alla stipulazione del contratto.
  - alla gestione operativa del contratto (esecuzione, verifica di conformità o collaudo ecc.).
4. I provvedimenti adottati dalla C.U.C. sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni convenzionati.
5. Ogni singolo Comune si impegna a:
- sottoscrivere il contratto con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario del contratto;
  - provvedere direttamente al pagamento dell'importo del contratto al contraente prescelto, con le modalità e termini stabiliti nel relativo contratto.
6. La sede della C.U.C. è stabilita presso il Comune Capofila dove si provvede alla sistemazione logistica del servizio.
7. La gestione amministrativa è attribuita al Responsabile della C.U.C. di cui all'art. 5 che gode di autonomia nell'organizzazione del Servizio cui è preposto, ed è direttamente responsabile dell'andamento dello stesso.
8. Rispetto alla disciplina del D.Lgs. N. 81/2008 la C.U.C. si intende come facente capo al Comune Capofila.

### Art. 3

#### Attività e servizi aggiuntivi

La CUC, inoltre, a richiesta degli Enti aderenti, mette a disposizione i seguenti servizi:

1. utilizzo della piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) portale dei servizi di e-procurement della pubblica amministrazione e utilizzo di Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SinTel";
2. supporto tecnico in particolare nelle prime gare da espletare con modalità telematica;
3. archivio digitale gare e contratti, in cui sono conservati e gestiti tutti i documenti di ciascun procedimento;
4. promozione e organizzazione di comunità professionali e di pratica per il personale dipendente dei Comuni finalizzati al miglioramento delle competenze e dello sviluppo della collaborazione tra Comuni e loro forme associative.

### Art. 4

#### Impegni dei Comuni convenzionati

1. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la C.U.C., anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni

Comune, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei diversi Comuni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

2. I Comuni si impegnano altresì ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

3. Ciascun Comune si impegna a indicare un referente cui la C.U.C. potrà fare riferimento.

4. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della C.U.C., i Comuni sono tenuti a comunicare trimestralmente al Responsabile della C.U.C. i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.

#### **Art. 5**

#### **Pianta organica**

1. La C.U.C. è composta dal personale con funzioni permanenti che verrà individuato con atto della Conferenza dei Sindaci ; alla procedura svolta dalla CUC parteciperà, di volta in volta, anche un dipendente responsabile del servizio, nel settore interessato, del comune per il quale viene esperita la procedura di affidamento, se non già presente nella composizione stabile della CUC.
2. I Comuni adottano i provvedimenti necessari per mettere a disposizione della C.U.C. il suddetto personale mediante ricorso all'istituto del comando o messa a disposizione. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dai Comuni nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni in materia e delle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza dei Sindaci.
3. Il rapporto organico, ossia il contratto di lavoro, degli addetti alla C.U.C. è in capo al Comune di appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nel Comune di appartenenza; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.
4. Le ferie ed i permessi sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo, dal Responsabile della C.U.C.. Le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse dal Segretario del Comune da cui lo stesso dipende, previo parere del Responsabile del Servizio. Per ragioni di uniformità e di natura organizzativa gli elementi accessori della retribuzione rientranti nei fondi incentivanti la produttività e le specifiche indennità previste dal contratto sono determinati dalla Conferenza dei Sindaci, salvo diverse espresse previsioni degli accordi di lavoro.
5. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma della C.U.C..
6. Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero necessarie per l'implementazione della funzione, l'osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci e, se e per quanto necessario, adottate o recepite secondo le forme dei singoli Comuni.
7. In caso di assunzione di nuovo personale in costanza di convenzione, le procedure di selezione verranno espletate dal Comune in cui dovrà essere collocato in base alla pianta organica, per essere poi successivamente assegnato alla convenzione. Al termine di scadenza della stessa, o in ogni altro caso di scioglimento anticipato, il dipendente tornerà nella piena disponibilità del Comune di appartenenza.

#### **Art. 6**

#### **Responsabile della C.U.C.**

1. Al fine di garantire la necessaria funzionalità della C.U.C. si stabilisce di attribuire a un dipendente la responsabilità e la direzione della C.U.C., dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi. Il Responsabile dirige la C.U.C. e il personale ad esso assegnato con autonomi poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane e strumentali, elabora una bozza di Piano Esecutivo di Gestione per la C.U.C., con relativo piano di lavoro annuale, comprensivo anche delle eventuali ulteriori unità lavorative che siano necessarie alla realizzazione degli obiettivi di detto Piano. Il piano sarà sottoposto all'esame della Conferenza dei Sindaci per la successiva formale approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci e della Giunta del Comune Capofila.

2. Il Responsabile della C.U.C. è nominato tra i dipendenti dei comuni associati, ferma restando la possibilità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 110 D.Lgs. n. 267/2000. Il Responsabile della C.U.C. esercita le funzioni previste dall'art. 107 D. Lgs 267/2000. La Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 10 stabilisce il contenuto del rapporto di servizio, rispetto ai Comuni convenzionati, del Responsabile della C.U.C. e delle figure di coordinamento eventualmente individuate ai sensi del comma 4.

3. Il Responsabile della C.U.C.:

- a) partecipa con funzioni consultive alle sedute della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 10 al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento della C.U.C.;
- b) predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci che tiene conto delle esigenze dei singoli Comuni convenzionati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;
- c) predispone rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti.

Al Responsabile della C.U.C. sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione della funzione.

4. Nell'ambito della struttura amministrativa della gestione associata la Conferenza dei Sindaci può individuare, su proposta del Responsabile della C.U.C., ulteriori figure di coordinamento gerarchicamente dipendenti dal medesimo Responsabile alle quali affidare la gestione di specifici settori di attività della C.U.C..

5. Il Responsabile della C.U.C. è individuato quale responsabile dei procedimenti di gara per i Comuni convenzionati, fatta salva la possibilità di nominare uno o più delegati per specifici procedimenti di cui al precedente punto, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

6. Il Responsabile della C.U.C. è responsabile verso il Presidente della Conferenza dei Sindaci, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla C.U.C.. Egli viene nominato dal Presidente della Conferenza dei Sindaci (su parere favorevole della stessa) dal quale dipende funzionalmente.

## Art. 7

### Beni e strutture

1. Il Comune Capofila provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

2. Dovrà essere redatto apposito inventario dei beni mobili (con l'eventuale indicazione della provenienza) che dovrà essere aggiornato annualmente.

3. Tali beni, pur rimanendo di proprietà del singolo Comune, passano nella piena disponibilità della C.U.C. ed avranno le caratteristiche di identificazione disposte dalla vigente normativa.

4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione della C.U.C. è affidata al Comune Capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, imputandone i costi al servizio convenzionato. Allo stesso Comune Capofila sono affidati in comodato d'uso tutti i mezzi, veicoli, arredi ecc.

5. I beni acquistati successivamente per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà dei Comuni che li hanno acquistati e tale proprietà rimane a

prescindere dalla durata della convenzione. Detti beni entrano nel patrimonio del Comune acquirente ma gli ammortamenti verranno inseriti nel piano di riparto generale delle spese.

6. Per gli acquisti straordinari e gli investimenti necessari per il funzionamento della C.U.C. provvede il Comune Capofila previo accordo con gli altri Comuni convenzionati.

### **Art. 8 Comune Capofila**

1. I Comuni convenzionati individuano il Comune di Manerbio quale capofila per il coordinamento, l'attuazione e la organizzazione della C.U.C. (Comune Capofila).
2. Il Comune Capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio; adotta tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto della presente convenzione, fatta eccezione per quelli di esclusiva competenza dei Comuni convenzionati.
3. Il comune Capofila istituisce nei propri strumenti contabili una apposita voce denominata "Centrale Unificata di Committenza" ove troveranno allocazione tutte le spese e le entrate inerenti la presente convenzione. Gli altri Comuni convenzionati prevedono i rimborsi e le quote di loro competenza da trasferire al Comune Capofila, nonché le spese di loro competenza.
4. Periodicamente il Comune Capofila, comunque almeno una volta all'anno, sottopone alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 10 l'andamento della gestione, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.
5. Il Sindaco del Comune Capofila impartisce le direttive, vigila sull'espletamento della C.U.C. e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

### **Art. 9 Durata della convenzione**

1. La durata della convenzione è stabilita in anni uno a decorrere dalla sottoscrizione.
2. La convenzione può essere rinnovata prima della sua naturale scadenza o prorogata, mediante atti deliberativi di ogni singolo Comune.

### **Art. 10 Rapporti finanziari**

1. Ciascun Comune convenzionato versa una quota annua necessaria per le funzioni della C.U.C., sulla base di una previsione predisposta dal Comune Capofila ed approvata, con specifici atti di giunta, da ogni Comune convenzionato.
2. La quota è determinata dai seguenti elementi:
  - una quota cd "associativa fissa", stabilita in sede di Conferenza dei Sindaci, differenziata tra Comuni con più di 5.000 abitanti e Comuni con meno di 5.000 abitanti (*oppure: in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente*), finalizzata ad assicurare il livello minimo di funzionamento della C.U.C.;
  - una quota "variabile", calcolata sulla base dell'effettivo svolgimento di gare, distinta per tipologia e importo di gara; i predetti importi verranno determinati dalla Conferenza dei Sindaci, previa proposta del Responsabile della CUC. Sono a carico del Comune nel cui interesse vengono disposte, le spese direttamente imputabili a ciascuna singola procedura di affidamento (spese di pubblicità e spese postali di invio delle comunicazioni, affidamento di incarichi esterni per le commissioni giudicatrici, affidamento di consulenze a soggetti esterni ecc.).

3. La quota associativa fissa è versata in due rate semestrali anticipate, ciascuna del 50% dell'intero importo dovuto, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. La quota variabile, in relazione alle procedure di affidamento concluse nel periodo per ciascun comune, è versata entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al comma 5.
4. Il rendiconto, predisposto dal Responsabile della CUC, è approvato dal Conferenza dei Sindaci entro il 31 marzo dell'anno successivo, con apposita deliberazione ed inviato a tutti i Comuni, che adotteranno specifici atti di adesione e di liquidazione del saldo; il predetto rendiconto fornirà giustificazione anche dell'impiego della quota fissa versata dai singoli comuni.
5. Il Sindaco del Comune Capofila, con l'aiuto del Responsabile del Servizio propone, compatibilmente con la data di approvazione del Bilancio, alla Conferenza dei Sindaci due prospetti riassuntivi, uno delle spese effettuate e uno delle previsioni di spesa per l'anno successivo, inclusivi del piano di riparto, aventi un carattere puramente indicativo per quanto concerne la parte riferita alla quota variabile che è strettamente dipendente dal numero e dalla tipologia di affidamenti richiesti da ciascun comune.
6. Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri Enti, destinati alla finalità di cui alla presente convenzione, sono richiesti ed introitati dal Comune Capofila, fermo restando che si intendono di competenza, pro quota, di tutti i Comuni convenzionati. Alla Conferenza dei Sindaci spetta ogni decisione in merito all'utilizzo dei contributi.

#### Art. 11 Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati (uno per ogni Sindaco), in rappresentanza dei rispettivi Comuni.
2. Alle riunioni della stessa possono partecipare, con funzioni consultive senza diritto di voto e senza che la loro presenza possa determinare il numero legale per la sua validità, anche tutti gli altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento degli scopi indicati dalla convenzione.
3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila e si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta, presso la sede del Comune Capofila.
4. Spetta alla Conferenza dei Sindaci, oltre ai compiti indicati negli altri articoli:
  - a) definire ed approvare gli indirizzi programmatici, strategici, e consuntivi annuali e pluriennali della attività da porre in essere ed i relativi strumenti giuridici, contabili e organizzativi strettamente necessari per conseguire gli scopi di cui all'art.1;
  - b) proporre ai Consigli Comunali dei Comuni aderenti il convenzionamento con ulteriori Comuni, l'ampliamento dei servizi convenzionati, le modifiche al testo della presente convenzione;
  - c) controllare periodicamente, e comunque almeno annualmente, l'andamento della gestione della C.U.C., il conseguimento degli obbiettivi assegnati e la qualità dei servizi prestati;
  - d) operare affinché l'esecuzione di quanto oggetto della presente convenzione non leda e/o limiti l'esecuzione, con gli stessi standard di efficacia e di efficienza attuali, dei servizi non oggetto di convenzione;
  - e) delegare ad uno dei suoi componenti la funzione di collegamento tra la Conferenza dei Sindaci e la C.U.C.;
  - f) approvare la proposta del piano operativo e degli obiettivi, nonché le risorse finanziarie;
  - g) svolgere tutte le funzioni e le attività nonché porre in essere tutte le azioni ed adottare, oltre quelli già previsti nella presente convenzione, tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili e necessari per l'attuazione della stessa e per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;
  - h) la risoluzione delle eventuali controversie tra i Comuni convenzionati.
5. La Conferenza dei Sindaci assume le proprie decisioni con la maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà più uno dei Comuni convenzionati.

## **Art. 12** **Recesso e scioglimento**

1. Ciascun Comune può recedere dalla convenzione prima del termine previsto all'articolo 8.
2. La volontà di recedere è comunicata agli altri Sindaci con almeno 30 giorni di anticipo dalla scadenza dell'esercizio in corso ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione; nel caso che il termine di preavviso non sia rispettato, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati siano almeno due.
4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dal Consiglio Comunale di tutti (*oppure: dei due terzi*) i Comuni convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.
5. Ai Comuni convenzionati non è consentito il recesso parziale dalla C.U.C..

## **Art. 13** **Ammissione di nuovi Comuni**

1. L'istanza di ammissione di nuovi Comuni alla C.U.C., deve essere presentata al Comune Capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni convenzionati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci all'unanimità (*oppure a maggioranza*).

## **Art. 14** **Disciplina applicabile**

1. L'organizzazione ed il funzionamento della C.U.C. sono disciplinati dal Regolamento del Comune Capofila.
2. I Comuni convenzionati, se necessario, potranno approvare uno specifico regolamento di organizzazione e funzionamento.

## **Art. 15** **Modifiche della convenzione**

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi adottate dai Consigli Comunali di tutti i Comuni convenzionati.
2. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

## **Art. 16** **Controversie**

1. Eventuali controversie in merito all'interpretazione e applicazione della presente convenzione dovranno essere decise dalla Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di redimere in via extragiudiziale tali controversie.

2. Per ogni altra controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Brescia.

**Art. 17**

**Disposizione finale**

1. Il presente atto è inserito nel repertorio interno del Comune capofila. Esso sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni e la relativa spesa sarà a carico della parte richiedente. L'atto è escluso dall'imposta di bollo in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.
2. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SINDACO**  
COMUNE DI MANERBIO

**IL SINDACO**  
COMUNE DI CIGOLE